



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/2/2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, i calciatori sottoelencati sono autorizzati all'attività agonistica:

LUCENTE LORENZO	nato il 09.11.2002	OPPIDO (fino al 12.9.18)
REMOLLINO DOMENICO	nato il 25.07.2002	MURESE 2000 AURORA (fino al 5.4.18))

3.2 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA JUNIORES

I calciatori sottoelencati sono convocati per **giovedì 22 febbraio 2018** alle ore **15.30** presso il campo **Principe di Piemonte** di **POTENZA** per una seduta di allenamento. Gli atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico **Donato MANNIELLO** muniti del corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori), e, per chi non l'avesse già consegnato, del certificato medico per l'attività agonistica in originale.

Eventuali assenze dovranno essere comunicate ai delegati alle attività delle Rappresentative Domenico CIAGLIA (393.4046786) o Mimmo ILVENTO (346.9658929) entro le ore 18.00 di mercoledì 21 febbraio 2018 e, se non giustificate e comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

ANDRULLI LORIS	1999	GRUMENTUM VAL D'AGRI
ANGIOLETTO PIERGIUSEPPE	1999	OPPIDO
CARAMUTA GIUSEPPE	1999	SOCCER LAGONEGRO 04
CLEMENTI RAFFAELE	1999	VULTUR RIONERO
COLAMONACO MICHAEL	1999	REAL TOLVE
COSENTINO NICOLA	1999	MOLITERNO
DI CHIARA GIANVITO	1999	SOCCER LAGONEGRO 04
DI CUIA DAVIDE	1999	MONTESCAGLIOSO
GALETTA MATTEO	1999	MONTESCAGLIOSO



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1
85100 Potenza PZ
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website www.figcbasilicata.it
website www.lnd.it
e-mail segreteria@figcbasilicata.it

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



GIACOMINO EMANUELE	2000	MELFI
GIUNTA GIOVANNI	1999	REAL METAPONTINO
GRIECO GIOVANNI	2000	MURESE 2000 AURORA
IODICE FRANCESCO	1999	MELFI
LEMBO GIUSEPPE	1999	MELFI
LIPPOLIS CLAUDIO	1999	FERRANDINA
MANGONE PASQUALE	1999	SPORTING PIGNOLA
MILANO MICHELE	1999	GRUMENTUM VAL D'AGRI
SANZANO DOMENICO	1999	REAL SENISE
SCIRETTA VINCENZO	2000	FIDES SCALERA CSV
TAMBORRA MATTEO	2000	REAL TOLVE
TRISOLINI ANGELO	2000	SOCCER LAGONEGRO 04
TUOSTO GIOVANNI	1999	LAVELLO

3.3 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA ALLIEVI

I calciatori sotto elencati sono convocati per **mercoledì 21 febbraio 2018** alle **ore 17.00** presso lo **Stadio Viviani** di **POTENZA** per una seduta di allenamento. Gli atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico **Antonio PANARIELLO** muniti del corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori), e, per chi non l'avesse già consegnato, del certificato medico per l'attività agonistica in originale.

Eventuali assenze dovranno essere comunicate ai delegati alle attività delle Rappresentative Domenico CIAGLIA (393.4046786) o Mimmo ILVENTO (346.9658929) entro le ore 18.00 di martedì 20 febbraio 2018 e, se non giustificate e comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

BRESCIA ANDREA	2002	FIDELIS SCALERA
CAIVANO ALBERTO	2001	POTENZA CALCIO
CAPUANO SILVIO	2001	FRANCAVILLA
CARBONE GIUSEPPE	2001	VIRTUS RE LEONE CALCIO
CASCINI DAVIDE	2001	SANTARCANGIOLESE
CLAPS SIMONE	2001	ALTO BRADANO
DEOREGI GIUSEPPE	2001	VIRTUS AVIGLIANO
DONNAIANNA LUIGI	2002	VIRTUS AVIGLIANO
GIACOMINO FEDERICO	2001	ALTO BRADANO
GORGHINI WALTER	2001	INVICTA MATERA
GRANDE FELICE	2001	POTENZA CALCIO
LAGUARDIA MATTEO	2001	ASSOPOTENZA
LAURENZANO MIRKO	2001	ALTO BRADANO
LORUSSO FABIO	2001	POTENZA CALCIO
MARTOCCIA FRANCESCO	2001	AZ PICERNO
NAPOLI LUIGI	2001	AZ PICERNO
PAPA FRANCESCO	2001	AZ PICERNO
RELLA MARCO	2001	VIRTUS AVIGLIANO
SESSA MATTIA	2002	AZ PICERNO
SOLDO GIOVANNI	2001	ASSOPOTENZA
SPADAFORA ANGELO	2001	VIRTUS RE LEONE CALCIO
SUMMA ANTONIO	2001	POTENZA CALCIO
TANCREDI CLAUDIO	2001	POTENZA CALCIO
VALENZANO NICOLA PIO	2001	INVICTA MATERA
VIGLIONE RAFFAELE PIO	2001	VENUSIA

3.4 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI CALCIO A 5

I calciatori sotto elencati sono convocati per mercoledì **21 febbraio 2018** alle ore **16.30** presso la **Tensostruttura di Calciano (MT)** per una seduta di allenamento. Gli atleti convocati dovranno presentarsi al Commissario Tecnico **Michele SCALERA**, muniti del corredo personale di gioco e del certificato medico per l'attività agonistica in originale.

BASTO Domenico	25/01/2003	ATLETICO POMARICO
CAPUANO Giuseppe	13/08/2003	PESCOPAGANO
CASCINI Giuseppe Mario	11/08/2003	SENISE
DISISTO Salvatore	01/07/2003	GUARDIA PERTICARA
GUERRIERO Giuseppe	30/07/2004	SENISE
IACOVINO Gabriele Pio	05/01/2003	SENISE
IANNICELLA Luca	04/03/2003	GUARDIA PERTICARA
INNELLA Giovanni	06/10/2003	POLISPORTIVA 2M SPORT
IORIO Gerardo	05/01/2004	SENISE
LAFIOSCA Cristian	13/01/2004	COM. MEDIO BASENTO
LAFIOSCA Salvatore	25/05/2003	COM. MEDIO BASENTO
LEONE Alessandro	10/06/2003	GORGOGNONE
LISANTI Emanuele	05/01/2003	PESCOPAGANO
LUCISANO Giuseppe	07/04/2004	COM. MEDIO BASENTO
PIRPIGNANI Antonio	23/03/2004	GORGOGNONE
SCARPETTA Francesco	31/03/2004	ACCADEMIA C. CASTELLUCCIO
SCIANDIVASCI Pietro	26/10/2003	ATLETICO POMARICO
TACCOGNA Davide	29/01/2004	SENISE

3.5 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA FEMMINILE CALCIO A 5

Le calciatrici sotto elencate sono convocate per mercoledì **21 febbraio 2018** alle ore **16.30** presso il **PALAERCOLE di Policoro (MT)** per una seduta di allenamento. Le atlete convocate dovranno presentarsi al Commissario Tecnico **Francesco D'URSO**, munite del corredo personale di gioco e del certificato medico per l'attività agonistica in originale.

ALBANI Francesca	05/06/1999	FLACCO VENOSA
ALBANO Angela Desiree	21/02/1996	DONNE MEDIO BASENTO
ALESSANDRINO Ilenia	14/04/1997	REAL POMARICO
ALIOTTA Antonella	12/07/1999	V.R. FUTSAL EPISCOPIA
BIANCO Maristella	09/03/1994	DONNE MEDIO BASENTO
CALABRESE Rossella	29/12/1996	TECNOLENS MATERA
CARUSO Ilenia	10/07/1996	V.R. FUTSAL EPISCOPIA
CENTRONE Chiara	25/02/1997	FLACCO VENOSA
COZZI Antonella	25/01/2001	VENUS LAURIA
FARI' Siria	14/01/2002	C.S. PISTICCI
GAGLIANDRO Sara	24/04/1996	C.S. PISTICCI
GALANTE Noemi	02/10/1994	TECNOLENS MATERA
MOLFESE Enza	14/01/1994	V.R. FUTSAL EPISCOPIA
MOLLICA Marianna	20/12/1999	FLACCO VENOSA
MORELLI Maristella	29/07/2000	VENUS LAURIA
SESTO Miriam	21/03/1999	TECNOLENS MATERA
SILENO Tiziana	30/04/1996	FLACCO VENOSA
VANNELLA Anastasia	18/07/1993	TECNOLENS MATERA
VERBENA Chiara	13/10/1995	V.R. FUTSAL EPISCOPIA

**** CALCIO A 11 ****

PRIMA CATEGORIA

3.6 VARIAZIONE GARA

GARA PESCOPIAGANO 1926 - INTER CLUB W.ZENGA S.FELE del 18.2.2018

A seguito della temporanea impraticabilità del campo, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 18.2.2018 alle ore 15.00 sul campo **Comunale di S.Andrea di Conza**.

JUNIORES REGIONALI

3.7 ANNULLAMENTO GARE

A seguito dell'effettuazione della quarta rinuncia da parte delle società evidenziate in grassetto, le gare sottoelencate in programma lunedì 19 febbraio 2018, sono da ritenersi annullate:

CANDIDAMELFI	-	VULTUR
LAVELLO	-	ALTO BRADANO
ROTONDA CALCIO	-	GRUMENTUM VAL D'AGRI

3.8 VARIAZIONE GARA GIRONE B

GARA PESCOPIAGANO 1926 - MURESE 2000 AURORA del 19.2.2018

A seguito della temporanea impraticabilità del campo, la gara sopra indicata verrà disputata lunedì 19.2.2018 alle ore 16.30 sul campo **Comunale di S.Andrea di Conza**.

GIOVANISSIMI REGIONALI

3.9 VARIAZIONE GARA

GARA MATHEOLA MATERA - INVICTA MATERA del 17.2.2018

A seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **domenica 18.2.2018** alle **ore 10.00** sul campo Gaetano Scirea di Matera.

**** CALCIO A 5 ****

GIOVANISSIMI REGIONALI

3.10 VARIAZIONE GARA

GARA REAL RUOTI - PESCOPIAGANO 1926 del 26.2.2018

A seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **martedì 27.2.2018** alle **ore 18.00** presso il Centro Sportivo Tramutoli di Ruoti.

4. COMUNICAZIONI DELL' S.G.S. BASILICATA

4.1 TORNEO ESORDIENTI ELITE

Si comunica che le gare relative ai Gironi di Qualificazione Regionale e Interregionale Torneo Esordienti a 9 Elite organizzati dal CR Puglia, nei quali sono inserite le società ASSOPOTENZA e INVICTA MATERA, avranno luogo mercoledì 21 febbraio 2018 alle ore 16.30 presso il Campo Principe di Piemonte di Potenza.

5. RISULTATI

CAMPIONATO: <u>REGIONALE JUNIORES - GIRONE: A</u>					
DATA	GIORNATA				
15/02/18	8/A	LAVELLO	CANDIDAMELFI	5 - 1	
12/02/18	2/R	FIDES SCALERA C.S.V.	CANDIDAMELFI	1 - 0	
		MELFI S.R.L.	OPPIDO	0 - 7	
		ALTO BRADANO	VITALBA	0 - 3	NOIF
		VULTUR	ORAZIANA VENOSA	0 - 3	NOIF

CAMPIONATO: <u>REGIONALE JUNIORES - GIRONE: B</u>					
DATA	GIORNATA				
12/02/18	2/R	MURESE 2000 AURORA	AVIGLIANO CALCIO PZ	4 - 2	
		REAL TOLVE	ANZI	1 - 5	
		SPORTING PIGNOLA	PESCOPAGANO 1926	1 - 4	
13/02/18	2/R	BRIENZA CALCIO	BELLA CALCIO	6 - 1	
		RUOTI	FORTUNA POTENTIA		RINVIATA

CAMPIONATO: <u>REGIONALE JUNIORES - GIRONE: C</u>					
DATA	GIORNATA				
12/02/18	2/R	ATLETICO LAURIA	PATERNICUM	1 - 4	
13/02/18	2/R	MOLITERNO	VIGGIANELLO	6 - 1	
		GRUMENTUM VAL D'AGRI	LATRONICO TERME	2 - 0	

CAMPIONATO: <u>REGIONALE JUNIORES - GIRONE: D</u>					
DATA	GIORNATA				
12/02/18	2/R	FERRANDINA CALCIO	SAN GIOVANNI BOSCO	10 - 0	
		POMARICO	REAL METAPONTINO	5 - 2	
13/02/18	2/R	MIGLIONICO CALCIO	SANTARCANGIOLESE	4 - 8	
		MONTESCAGLIOSO	REAL SENISE	0 - 1	

CAMPIONATO: <u>GIOVANISSIMI REGIONALI</u>					
DATA	GIORNATA				
10/02/18	4/R	CARPE DIEM BRIENZA	AZ PICERNO	2 - 1	

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Avv. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA dr. Giuseppe Ceraldi, nella seduta del 15/02/2018, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI

GARE DEL 10/02/2018: CITTADELLA POTENZA - LAGOPESOLE

ERRATA CORRIGE

Facendo seguito a quanto riportato sul C.U. n.73, deve ritenersi nulla la squalifica per una gara inflitta al calciatore ANGELILLO MICHELE (società Lagopesole) trascritta sul C.U. n.77 del 14.2.2018. Il provvedimento disciplinare assunto dall'arbitro nella gara su riportata si configura come VI[^] ammonizione, come di seguito indicato:

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (VI INFR)

ANGELILLO MICHELE

(LAGOPESOLE)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI C/11**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI****GARE DEL 12/02/2018**• **SOCIETA'****GARA VULTUR - ORAZIANA VENOSA****PERDITA GARA - ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO - AMMENDA € 600: VULTUR**

Letto il referto arbitrale;

Preso atto che la Società **VULTUR** non si è presentata in campo per la disputa della gara a margine senza addurre idonee giustificazioni;

Rilevato che la stessa ha rinunciato per la **quarta volta**;

DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di **assegnarle gara persa** con il punteggio di 0-3;
- di **comminarle l'ammenda** di euro 600 per 4° rinuncia, sanzione irrogata nella misura di 6 volte quella prevista per la prima rinuncia, come stabilito dal CU n.4 del 21/07/2017;
- di **escluderla dal prosieguo del campionato**, comma 5 dell'art. 53 NOIF.

Considerato, inoltre, che l'esclusione è avvenuta nel girone di ritorno, "tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore delle altre società con le quali avrebbe dovuto disputare le gare fissate in calendario" (comma 4 del citato art. 53 NOIF); ovviamente, le società che nel prosieguo del campionato avrebbero dovuto incontrarla, osserveranno un turno di riposo.

• **ALLENATORI****SQUALIFICA FINO AL 23/ 2/2018**

VIOLA GIUSEPPE

(REAL METAPONTINO)

• **CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SUMMA VITO

(AVIGLIANO CALCIO PZ)

COSENTINO LUCA

(LATRONICO TERME)

PETRAGLIA PAOLO

(SPORTING PIGNOLA)

• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

VIGNOLA GERARDO

(SPORTING PIGNOLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

GENTILE GIUSEPPE PIO

(CANDIDAMELFI)

VIOLA MARIO

(LATRONICO TERME)

BARBETTA GIANLUCA

(MELFI S.R.L.)

GLIASCHERA ALESSIO

(MELFI S.R.L.)

CAPUANO MICHELEANTONIO

(PESCOPAGANO 1926)

MAZZEO BARTOLOMEO

(PESCOPAGANO 1926)

AMMONIZIONE (II INFR)

GALASSO SAMUELE

(AVIGLIANO CALCIO PZ)

NABORRE SALVATORE

(PESCOPAGANO 1926)

AMMONIZIONE (I INFR)

CRECCA DOMENICO

(ATLETICO LAURIA)

MANFREDELLI JACOPO

(ATLETICO LAURIA)

CARLEO LUCA

(AVIGLIANO CALCIO PZ)

PERGOLA ANTONIO

(AVIGLIANO CALCIO PZ)

PELLEGRINO ALFREDO

(CANDIDAMELFI)

BRESCIA ANDREA

(FIDES SCALERA C.S.V.)

FLORENTI VINCENZO

(FIDES SCALERA C.S.V.)

ILICETO GAETANO MARIA

(LATRONICO TERME)

LUCENTE LORENZO

(OPPIDO)

FIORE STEFANO

(PATERNICUM)

FUSO ANTONIO	(PATERNICUM)
VENTRE CHRISTIAN	(PATERNICUM)
AMITRANO MARIO	(REAL METAPONTINO)
TROIANO AGOSTINO	(REAL METAPONTINO)
ALBANO ANTONIO	(SPORTING PIGNOLA)
GALLUCCI ANTONIO	(SPORTING PIGNOLA)
LOSCALZO MICHELE	(SPORTING PIGNOLA)

GARE DEL 13/02/2018• **DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 2/2018**

PALAZZO VINCENZO	(VIGGIANELLO)
------------------	---------------

• **CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BITONDO ALESSANDRO	(MONTESCAGLIOSO)
GJEPALI KLAJDI	(MONTESCAGLIOSO)
SALZANO DOMENICO	(REAL SENISE)
MELFI ERNESTO	(SANTARCANGIOLESE)

• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (III INFR)**

SIMMARANO DONATO	(MONTESCAGLIOSO)
------------------	------------------

AMMONIZIONE (II INFR)

LOMBARDO QUIRICO SANTE	(MIGLIONICO CALCIO)
SASSANELLI GIANLUCA	(MIGLIONICO CALCIO)
NAPPO DOMENICO	(REAL SENISE)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE SALVE LEONARDO	(REAL SENISE)
-------------------	---------------

GARE DEL 15/02/2018• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (III INFR)**

DI LORENZO DONATO PIO	(CANDIDAMELFI)
LA BRIOLA ENRICO	(CANDIDAMELFI)
ANNALE EMANUELE	(LAVELLO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARTINO DONATO	(LAVELLO)
PETROZZI UMBERTO	(LAVELLO)

GARA DEL 19/02/18: ROTONDA CALCIO - GRUMENTUM VAL D'AGRI**ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO - AMMENDA € 600: ROTONDA CALCIO**

Preso atto della rinuncia a disputare la gara in oggetto riportata presentata dalla Società **ROTONDA CALCIO** in data 16/02/2018;

Rilevato che la stessa ha rinunciato per la **quarta volta**;

DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di **assegnarle gara persa** con il punteggio di 0-3;
- di **comminarle l'ammenda** di euro 600 per 4° rinuncia, sanzione irrogata nella misura di 6 volte quella prevista per la prima rinuncia, come stabilito dal CU n.4 del 21/07/2017;
- di **escluderla dal prosieguo del campionato**, comma 5 dell'art. 53 NOIF.

Considerato, inoltre, che l'esclusione è avvenuta nel girone di ritorno, "tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore delle altre società con le quali avrebbe dovuto disputare le gare fissate in calendario" (comma 4 del citato art. 53 NOIF); ovviamente, le società che nel prosieguo del campionato avrebbero dovuto incontrarla, osserveranno un turno di riposo.

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI

GARE DEL 10/02/2018

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (III INFR)

PALLADINO ANGELO

(CARPE DIEM BRIENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)

TETA ROCCO

(CARPE DIEM BRIENZA)

7. CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

7.1 - RICORSO DELLA A.S.D. MASCHITO AVVERSO SANZIONI DAL GIUDICE SPORTIVO IRROGATE E RIPORTATE SU C.U. N. 63 DEL 10/01/2018.

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Michele Messina - Presidente - Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi - Componenti**, nella seduta del **14 Febbraio 2018** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo dalla **A.S.D. MASCHITO** proposto avverso le **Decisioni** del **Giudice Sportivo** pubblicate su **Comunicato Ufficiale n° 63 del 10/01/2018**;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente **Sodalizio** depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli **artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S.** di valida comunicazione alla contro interessata **Società A.S.D. REAL MURESE** che non ha fatto, ex **art. 36 comma 6 C.G.S.** richiesta di audizione e neppure ha prodotto atti difensivi;

Ascoltata, nella seduta del **25 Gennaio 2018**, la **Società** reclamante, che ai sensi dell'**art. 36 comma 6 C.G.S.** ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del **Presidente**;

Procedutosi, sempre in data **25 Gennaio 2018**, all'audizione ex **art. 34, comma 5, C.G.S.** del D.G.;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'**Arbitro** in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Considerato, pregiudizialmente, come le motivazioni dalla reclamante Società addotte possano trovare presso questa **Corte Sportiva di Appello Territoriale** solo parziale accoglimento per le ragioni che di seguito vengono rappresentate;

Verificato come l'esame incrociato delle deduzioni difensive dalla **A.S.D. MASCHITO**, del contenuto del supplemento di rapporto e della deposizione del **D.G.** alle valutazioni di questo **Collegio** unitariamente offerte, abbia fatto emergere, in un quadro probatorio che è lecito definire incerto, contraddizioni e incongruenze tra i fatti realmente accaduti e quelli negli **atti ufficiali di gara** riportati e un conseguente scostamento rispetto ai primi delle motivazioni dal **G.S.** portate a sostegno dell'impugnata Decisione di cui al **Comunicato Ufficiale n° 63 del 10/01/2018**;

Rilevato, più in dettaglio, come in sede di audizione l'Arbitro, procedendo ad una ricognizione degli eventi, abbia precisato che al minuto 18 del II tempo Dirigenti del ricorrente Sodalizio, manifestando viva preoccupazione per il clima particolarmente acceso in campo creatosi a seguito dell'espulsione di proprio calciatore, delle tensioni a tale episodio conseguite e sfociato (a dire del

Presidente dell'A.S.D. MASCHITO) in provocazioni che esponevano a rischio l'incolumità fisica dei componenti la compagine, avevano energicamente sollecitato l'intervento della Forza Pubblica e solo verbalmente rappresentato l'intenzione di non voler riprendere il gioco in assenza di minime misure di sicurezza;

Osservato, come, sempre in sede in audizione, l'Arbitro abbia chiarito che nonostante l'arrivo presso l'impianto sportivo di due Carabinieri e di Vigile Urbano, dalla ricorrente Società direttamente chiamati, i ridetti **Dirigenti** erano rimasti fermi nelle proprie intenzioni di non voler continuare l'incontro, tanto da determinarlo, una volta concesso un limite temporale per la revoca (non sopravvenuta) di tale decisione e constatato il rientro nello spogliatoio dei calciatori dell'A.S.D. MASCHITO, a decretare, con l'emissione di triplice fischio la fine della partita;

Acclarato, indipendentemente anche dal tempo di ingresso delle **Forze** dell'**Ordine** presso il campo di gioco (dall'Arbitro fissato dopo e dal ricorrente Sodalizio invece prima della disposta chiusura dell'incontro) e sulla scorta delle sopra analizzate emergenze istruttorie, come il **D.G.**, avesse attribuito alle dichiarazioni verbali dai Dirigenti dell'A.S.D. MASCHITO rivoltegli, valore di irrevocabile rinuncia alla prosecuzione dell'incontro in luogo di quella effettivamente voluta di richiesta di intervento di Forza Pubblica in ragione dell'avvertito stato di pericolo (la cui effettiva esistenza parrebbe per vero corroborata dalle Decisioni dal **G.S.** assunte con l'ammenda di € 150,00 alla A.S.D. REAL MURESE comminata per le motivazioni con le medesime addotte);

Accertato, quindi, come la sospensione dell'incontro, decretata peraltro senza preventiva comunicazione della decisione ai capitani di entrambe le compagini (per quanto dall'Arbitro lodevolmente dichiarato) al fine di interessarli ad una fattiva collaborazione per il ripristino della calma, indispensabile per il prosieguo dell'incontro, possa dirsi riconducibile ad una errata interpretazione da parte del **D.G.** (in forza di proprie, esclusive, valutazioni) delle reali intenzioni dei Dirigenti del reclamante Sodalizio, atta ad integrare gli estremi dell'errore tecnico;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra più diffusamente argomentato, come dall'accertamento dei fatti siano emerse irregolarità tali da far ritenere certamente integrata la previsione di cui all'**art. 17, comma 4, lettera c) C.G.S.**, alla quale far seguire, secondo consolidato orientamento di questa **Corte Sportiva di Appello Territoriale**, la rilettura della **Statuizione** dal **G.S.** adottata con conseguente necessità di provvedere a disporre la ripetizione della gara;

Considerato, nondimeno, come la condotta dell'A.S.D. MASCHITO in relazione alle fattispecie oggetto di verifica da parte di questo **Collegio** non possa, in assenza di prove utili a documentarne l'effettiva responsabilità, essere qualificato violativo di regole disciplinari e che, di conseguenza, ogni sanzione nei confronti del richiamato **Sodalizio** irrogata deve essere revocata;

Stimato, di converso, come le (invero assai succinte e deboli) motivazioni dalla Società reclamante con gli scritti difensivi addotte al fine di sostenere la richiesta di riduzione della squalifica a proprio tesserato irrogata, non abbiano, invero, trovato riscontro non solo negli atti ufficiali di gara, ma neppure nelle dichiarazioni del **D.G.** il quale in sede di audizione ha integralmente confermato il contenuto del referto, dal cui esame è stato possibile acquisire certezza riguardo la responsabilità del calciatore **RICCHIUTI ALESSANDRO** in riferimento alla condotta ascrittagli, che è lecito qualificare adeguatamente sanzionata;

Ritenuto, aldilà dell'interpretazione dal ricorrente Sodalizio attribuita agli eventi dal **D.G.** riportati, come dalla lettura del supplemento di rapporto e dalla deposizione di quest'ultimo, il quale ha dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti e confermato l'identità dell'inibito, chiara sia emersa la

colpa del ripetuto giocatore **RICCHIUTI ALESSANDRO** per aver colpito con un pugno in volto un avversario;

Verificato, pertanto, come la ricostruzione dei fatti dall'**Arbitro** operata sia sufficiente a collocare la condotta dell'inibito, che è appropriato definire particolarmente violenta e lesiva dell'altrui incolumità fisica, nella fattispecie dall'**art. 19, comma 4, lettera c) C.G.S.** regolata e non consenta a questo **Collegio** di procedere ad un alleggerimento della sanzione inflitta;

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** in parziale accoglimento del ricorso presentato dall'**A.S.D. MASCHITO** avverso le **Decisioni** dal **Giudice Sportivo** adottate e pubblicate su **Comunicato Ufficiale n° 63 del 10/01/2018** e in loro parziale riforma così delibera:

- **Dispone la ripetizione della gara;**
- **Dispone la revoca dell'assegnazione della gara persa all'A.S.D. MASCHITO, con il punteggio 0-6;**
- **Dispone la revoca dell'ammenda di € 100,00, all'A.S.D. MASCHITO comminata quale prima rinuncia;**
- **Dispone la revoca della penalizzazione di 1 punto in classifica, all'A.S.D. MASCHITO comminata;**
- **Rigetta il reclamo dall'A.S.D. MASCHITO avanzato riguardo la squalifica di cinque giornate al calciatore RICCHIUTI ALESSANDRO irrogata e conferma integralmente sul punto le Decisioni del G.S. assunte e riportate nel citato C.U. n° 63 del 10/01/2018;**
- **Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata;**
- **Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza;**

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 16/02/2018

Il Segretario
(Rocco Picciano)

Il Presidente
(Pietro Rinaldi)